



Decreto semplificazioni per gli enti del terzo settore parte terza

Nota informativa n. 25 del 26/07/2024

Proseguiamo l'esame della [Legge 4/7/2024 n. 104](#) recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore" pubblicata in Gazzetta ufficiale del 19 luglio in vigore dal prossimo 3 agosto.

Al suo interno troviamo anche alcune disposizioni di semplificazione che riguardano gli enti del terzo settore in cui vengono affrontati i seguenti aspetti oltre alla liquidazione della Fondazione Italia sociale:

- 1) Il funzionamento degli organi:
 - le assemblee telematiche: consentite quando non espressamente vietate
 - l'organo di controllo
 - l'organo di revisione
- 2) il bilancio degli ETS
 - quale bilancio per gli enti del terzo settore?
 - deleghe a operare nel RUNTS
 - quando depositare il bilancio sul RUNTS?
- 3) disposizioni legate a particolari tipologie di enti, ora in esame:
 - Enti del terzo settore sportivi: una novità di grande interesse;
 - imprese sociali e acquisizione della personalità giuridica;
 - il ruolo dei volontari nelle associazioni di promozione sociale
 - le reti associative ed il numero degli aderenti
 - le associazioni "militari"
 - cosa succede alle ONLUS che non possono diventare ETS?
 - gli ETS esonerati dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni

qui in esame.

1) Enti del terzo settore sportivi: una novità di grande interesse.

La riforma dello sport prevede espressamente che tra gli enti sportivi possono annoverarsi anche gli enti del terzo settore che indicano nel proprio oggetto sociale lo svolgimento delle attività sportive iscritti sia nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).



Il provvedimento prevede infatti che anche per gli enti del terzo settore sportivi dilettantistici trova applicazione la disposizione (art. 9, comma 1-bis, del DLgs n. 36 del 2021) secondo cui i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021.

2) Imprese sociali e acquisizione della personalità giuridica

Il provvedimento garantisce ad associazioni e fondazioni l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 117/2017 anche attraverso l'iscrizione nel registro imprese, sezione imprese sociali.

La disposizione è decisamente scarsa per cui sarebbero impellenti chiarimenti sui seguenti aspetti:

- a) è un procedimento che si realizza attraverso il notaio che interloquirà con il registro delle imprese?
- b) la disciplina dei controlli e poteri prevista dagli artt. 25, 26 e 28 del Codice civile (devoluti in questo ambito al registro delle imprese) si applica anche alle associazioni o solo alle fondazioni atteso che all'interno degli articoli richiamati si parla esclusivamente delle fondazioni?
- c) alle associazioni e fondazioni imprese sociali i requisiti patrimoniali restano quelli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore (15.000 o 30.000 euro se associazioni o fondazioni)?
- d) le imprese sociali non di nuova costituzione devono depositare la perizia giurata sul patrimonio?

Abbiamo pertanto insieme a questo nuovo regime i seguenti canali:

- a) il regime previsto dal DPR 361/2000 che prevede che l'istanza sia presentata alla Regione o all'UTG presso le prefetture per gli enti con attività che si sviluppa in più regioni e il cui procedimento e requisiti patrimoniali sono definiti dalla normativa regionale,
- b) il regime dedicato agli enti del terzo settore previsto dall'art. 22 del DLgs 117/2017 che, come autorità di riferimento, ha i notai in sede di riconoscimento e poi gli uffici RUNTS per i controlli;
- c) il regime ASD previsto dall'art. 14 del DLgs 39/2021 che, come autorità di riferimento, ha i notai in sede di riconoscimento e poi gli uffici RASD per i controlli.

3) Il ruolo dei volontari nelle associazioni di promozione sociale

Gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari ma la loro presenza è indispensabile ai fini qualificatori per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. Con riferimento alle associazioni di promozione sociale è necessario il rispetto di due parametri, ossia:

- 1) devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- 2) il numero dei lavoratori (da intendersi come lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi beneficiari di INAIL) impiegati nell'attività non può essere alternativamente superiore
 - a) al cinquanta per cento del numero dei volontari o
 - b) al venti per cento (*novità*, in passato al cinque per cento) del numero degli associati. In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata quindi al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale.

4) Le reti associative ed il numero degli aderenti

Se, successivamente all'iscrizione nel RUNTS, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito dall'art. 41, commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno a pena di cancellazione della rete dall'apposita sezione del registro.

5) Le associazioni "militari"

Anche le associazioni fra militari delle categorie del congedo o pensionati che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, costituite ai sensi dell'art. 937 del DPR del 15/03/2010 n. 90, possono iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) quando svolgono attività di interesse generale *"nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità"* perseguite. Il requisito della strumentalità sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime.

L'individuazione di tali requisiti di ammissione fa sì che non sia possibile qualificarle come associazioni di promozione sociale atteso che i requisiti di ammissione, "ai sensi del medesimo articolo 21, oltre che "non discriminatori" devono essere altresì "coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta" così da rendere possibile una effettiva "partecipazione", da intendersi non solo come concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali una volta entrati nella compagine associativa, ma anche, prima dell'ingresso in quest'ultima, come effettiva possibilità di esservi ammessi, coerentemente con il "favor" che la legge attribuisce al cd. "carattere aperto delle associazioni", che, non a caso, è formula letteralmente contenuta nella rubrica del successivo art. 23 del Codice, dedicato alle procedure e modalità di ammissione di nuovi associati (sul tema [Nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 6/2/2019](#)).



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale
Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti



6) Cosa succede alle ONLUS che non possono diventare ETS?

Novellando l'art. 101, comma 8, si aggiunge che la perdita della qualifica di Onlus da parte dei trust e degli enti che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte di enti pubblici, non possono entrare nel RUNTS, non costituisce ipotesi di scioglimento dell'ente purché gli statuti prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale (cfr. art. 5), senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, oppure di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS in questione devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.